



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Polizza rischio perdite occulte di acqua

AcegasApsAmga S.p.A.

2020_12



Inter Partner Assistance S.A.

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - Tel.06/42118.1

Sede legale Bruxelles - Avenue Louise 166 - Capitale sociale € 130.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.

N. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993

Registro delle Imprese di Roma RM - Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

AMMINISTRAZIONE o AZIENDA o ENTE

il Contraente della polizza,
ACEGASAPSAMGA S.P.A., Via del Teatro 5,
34121 Trieste.

ANNUALITA' ASSICURATIVA o PERIODO ASSICURATIVO

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di
prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza
annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di
scadenza annuale e la data di cessazione
dell'assicurazione.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione.

ATTIVITA' SVOLTA DAL CONTRAENTE

gestione del ciclo idrico integrato dell'acqua,
compreso l'esercizio delle attività e competenze
previste e/o consentite e/o delegate da leggi,
regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività
accessorie, complementari, connesse e collegate,
preliminari e conseguenti alle principali, nessuna
esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente
con altre Aziende, Consorzi, Enti, Società, e/o
partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o
avvalendosi di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di
proprie strutture.

CONTRAENTE/ASSICURATO

Amministrazione o Azienda o Ente che stipula la
assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla
assicurazione.

**FUGA o PERDITA D'ACQUA
(di seguito anche "Perdita
occulta")**

la dispersione e/o perdita di acqua conseguente ad un fatto accidentale a seguito di rottura (anche se conseguente a vetustà o a corrosione o altra causa analoga o assimilabile) delle condutture poste a valle del contatore della Azienda e/o degli impianti interni di utilizzo dell'acqua erogata, o loro parti (compresi i pozzetti posti a valle del contatore), interrato o inglobate nelle parti edili del manufatto e/o dell'edificio e/o poste per loro natura o uso in luogo e modo tale da non consentire una loro visione diretta e conseguente evidenziazione del danno.

Rientra in tale definizione anche la rottura di un impianto interno fuori terra, da cui derivi una perdita d'acqua non visibile o accertabile con la normale diligenza e, comunque, di non facile accesso.

Non costituiscono Fuga o Perdita le perdite d'acqua conseguenti all'imperfetto funzionamento di rubinetti o di impianti di scarico.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

POLIZZA

il documento che prova e regola l'assicurazione.

SINISTRO

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

la Compagnia di assicurazioni, Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma.

**UTENTI DELL'ASSICURATO
(di seguito anche "Utenti")**

le persone fisiche (utenze domestiche, anche indirette) ed i soggetti giuridici, quali ad esempio le utenze artigianali, industriali, agricole (utenze non domestiche, anche indirette) che, in quanto intestatari di contratti di fornitura sottoscritti con l'Azienda, direttamente o indirettamente (si intendono "utenti indiretti" le singole unità di condominio) si avvalgono dell'acqua fornita dalla Azienda.

Non rientrano tra gli stessi:

- i cantieri edili,
- gli utenti del servizio di erogazione che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	DURATA, IMPOSTAZIONE E REVISIONE DEL CONTRATTO
--------	--

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2020 fino alle ore 24,00 del 31/12/2023 e non è prorogabile automaticamente.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

E' facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, ai sensi art.106, comma 1, D. Lgs.50/2016.

Resta altresì inteso che qualora una percentuale pari o superiore al 50% degli Utenti manifestasse all'Azienda la propria rinuncia di adesione alla copertura assicurativa oggetto del presente contratto, è data facoltà sia al Contraente che alla Società di richiedere la risoluzione dello stesso con effetto dal 30° giorno successivo alla data di invio della comunicazione. In tale caso la Società provvederà, entro 60 giorni dalla data di effetto della risoluzione, a rimborsare la parte di premio pagato ma non goduto al netto delle imposte.

Art. 2	RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE
--------	---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 3	PAGAMENTO DEL PREMIO – TERMINI DI RISPETTO
--------	--

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020 ancorché il premio venga versato entro i 90 (novanta) giorni successivi.

Il pagamento del premio annuo si intende frazionato in rate trimestrali corrisposte anticipatamente.

La rata successiva a quella di perfezionamento scadrà pertanto alla data del 31/03/2021.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo di pagamento per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 4	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
--------	----------------------------

La Società si obbliga a tenere indenne l'Azienda assicurata, nei limiti delle somme di seguito fissate, dalle perdite pecuniarie ad essa derivanti dal mancato incasso della quota parte di bolletta conseguente al ricalcolo tariffario per perdita occulta, così come prevista dai Regolamenti di Servizio allegati e definita ai sensi di polizza, nei termini di efficacia previsti al successivo Art. 5 "Efficacia dell'assicurazione".

Art. 5	EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE
--------	------------------------------

Ferme le esclusioni previste, resta convenuto che la copertura assicurativa è efficace unicamente se dalla perdita occulta è riscontrato un incremento del consumo d'acqua fatturato pari o superiore alla soglia di anomalia prevista dal Regolamento di Servizio che disciplina i rapporti tra Azienda e proprio utente, prevista in misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente.

Nel caso di nuove utenze, il consumo d'acqua complessivo fatturato non deve essere inferiore al 200% del consumo medio degli utenti con analoga concessione, ragguagliata al medesimo periodo.

L'operatività della garanzia è subordinata all'obbligo della Azienda di effettuare non meno di due letture dei contatori o, in alternativa, una lettura effettuata dalla Azienda e una autolettura da parte dell'Utente, temporalmente non distanti più di 12 mesi l'una dall'altra.

Qualora venga effettuata solo una lettura o autolettura, la garanzia rimarrà operante, ma unicamente fino alla concorrenza di un importo per sinistro pari al 50% (cinquantapercento) del corrispondente massimale di polizza.

La garanzia si intende operante unicamente per le utenze i cui intestatari, resi edotti dell'esistenza e/o dell'attivazione della presente copertura assicurativa, non hanno manifestato la volontà di non aderire al servizio previsto dall'Azienda.

Art. 6	LIMITI DI INDENNIZZO
--------	----------------------

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di:

- euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per ciascun sinistro, con il limite massimo di
- euro 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa.

Art. 7	ESTENSIONE TERRITORIALE E OPERATIVITA' TEMPORALE
--------	--

La copertura assicurativa è operante su tutto il territorio di interesse del servizio di erogazione dell'acqua effettuato dalla Azienda.

La copertura assicurativa opera:

- a decorrere dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, relativamente agli utenti già clienti dell'Azienda e che non abbiamo manifestato la volontà di non aderire al servizio;
- a decorrere dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua e contestuale adesione al servizio, per i nuovi utenti.

Agli effetti di quanto sopra si precisa che:

- la Società acconsente ad accogliere in garanzia eventuali sinistri denunciati dall'Assicurato in corso di validità della polizza anche se riferiti a segnalazioni di utenti formalizzate all'Azienda in data anteriore e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza della presente copertura.
- eventuali denunce di sinistro riferite a periodi consumo solo parzialmente compresi nel periodo di copertura della polizza, verranno liquidati proporzionalmente in ragione del periodo di consumo compreso in garanzia.

Fermo quanto sopra, in caso di mancato rinnovo della copertura, la Società acconsente ad accogliere in garanzia le denunce di sinistro inviate dal Contraente alla stessa, nel termine massimo di 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza.

Art. 8	RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
--------	-----------------------------------

Ferma la operatività della garanzia per i casi / eventi come precisati:

- dalle "Definizioni di polizza"
- dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione"
- dall'articolo "Efficacia dell'assicurazione"

resta in ogni caso convenuto che la Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- atto terroristico di qualsiasi genere;
- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione;
- causate da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni.

Art. 9	PROCEDURE DI ISTRUZIONE, DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
--------	--

L'Azienda si impegna ad informare i propri utenti circa la necessità di rispettare le seguenti modalità operative:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) al fine di evitare l'aggravamento dei consumi, provvedere tempestivamente ma comunque entro e non oltre 10 giorni - da quando constati la perdita o venga a conoscenza di un CONSUMO ANOMALO ovvero dalla ricezione della fattura che ha rivelato il CONSUMO ANOMALO - alle prime riparazioni del guasto ovvero alla chiusura della saracinesca per il blocco del flusso idrico nell'impianto post contatore;
- c) denunciare il sinistro all'Azienda con apposito modulo predisposto quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla scadenza della bolletta su cui è addebitata la dispersione d'acqua. L'integrazione della documentazione da presentare a riparazione ultimata (fattura di riparazione e fotografie delle fasi di ripristino dell'impianto) deve avvenire entro 180 giorni dalla scadenza della bolletta su cui è addebitata la dispersione d'acqua;

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a definizione della pratica. Restano in

ogni caso esclusi i casi di dolo, furto e le spese sostenute per la ricerca della perdita di acqua e per la riparazione dell'impianto;

e) qualora ritenuto necessario, consentire all'incaricato proprio e/o della Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o in alternativa delle tracce e i residui del sinistro;

f) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica delle fasi di riparazione e fattura relativa alla riparazione o - qualora i lavori siano stati eseguiti in economia - dettagliata dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione a regola d'arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;

g) controfirmare, laddove richiesto, il verbale di sopralluogo redatto dall'incaricato proprio e/o della Società apponendo, se del caso, le sue riserve.

Ai fini della liquidazione del danno, l'Azienda provvederà alla gestione delle relative denunce di sinistro effettuando le seguenti attività d'istruttoria:

a) acquisire la denuncia sinistro presentata dall'utente accertando la completa compilazione della stessa e la presenza della corretta documentazione richiesta;

b) sincerarsi che la denuncia di sinistro è stata presentata entro il termine previsto;

c) accertare che l'utente dichiarante risulti essere assicurato, cioè che non abbia manifestato precedente volontà di rinuncia al servizio;

d) verificare dallo storico consumi dell'utenza che la dispersione risulti essere superiore del 50% rispetto allo standard del consumo medio rilevato nell'ultimo periodo 200% per le utenze di nuova attivazione);

e) effettuare i conteggi relativi alla quantificazione della perdita ed alla sua valorizzazione economica (volumi/tariffa), con evidenza dell'importo da ammettere poi ad indennizzo per motivo di "perdita occulta", nonché comunicazione all'utente per la conseguente notifica dell'evasione della pratica;

g) scansionare la documentazione di cui sopra (denuncia di sinistro, documentazione fotografica, fattura di riparazione, bolletta di riferimento, conteggi predisposti, estratto conto e lettera di notifica all'utente) e inviarla a mezzo posta elettronica o caricata su supporto informatico, assieme al report riepilogativo delle pratiche in esso contenute.

Documentazione essenziale ai fini della liquidazione del danno:

- denuncia di sinistro dell'utente;
- documentazione fotografica e fattura relativa alla riparazione - oppure nei casi in cui i lavori siano stati eseguiti in economia - dettagliata dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione a regola d'arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;
- copia della fattura riportante i maggiori consumi;
- dettaglio conteggi per quantificazione perdita;
- comunicazione all'utente per la notifica dell'evasione della pratica o, in alternativa, fattura/documento che attesta l'importo da corrispondersi post ricalcolo.

La Società, presa visione delle pratiche di sinistro evase, trasmetterà all'Azienda una comunicazione di notifica di liquidazione per i sinistri così descritti.

Art. 10	COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
------------	------------------------------------

L'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni anche se stipulate da Terzi per lo stesso rischio.

Art. 11	COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE – BUONA FEDE
------------	--

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti, per il totale delle utenze per le quali richiede la copertura.

Il premio annuo è calcolato sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, oltre che da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle Utenze per le quali richiede la copertura.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12	TRATTAMENTO DEI DATI
------------	----------------------

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente/Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 13	DISPOSIZIONE FINALE
------------	---------------------

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.

AVVERTENZA PRELIMINARE

La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. «catena assicurativa», ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel: 06/42118.1.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti:

- per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 Roma;
- per e-mail: privacy@axa-assistance.it.

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato:

- a. Dati identificativi dell'Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
- b. Dati sensibili dell'Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l'esercizio sia dell'attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di redistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l'Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell'Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.

6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell'organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento.

Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:

- a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa"), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione);
- b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
- c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
- d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
- e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell'Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normative vigenti. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giurisdizionale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:

- a. l'accesso;
- b. la rettifica;
- c. la cancellazione;
- d. la limitazione del trattamento.

L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:

- e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
- f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
- g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

L'Interessato ha, infine, il seguente diritto:

- h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
 1. raccomandata A/R indirizzata a: *Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma*;
 2. all'indirizzo e-mail: garante@gpdp.it, oppure posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it;
 3. fax al numero: 06/696773785.

10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l'Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all'attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l'Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati).

11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all'utilizzo dei cookie secondo quanto previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage.

12. DATI DEI MINORI

Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all'erogazione del servizio.